

DIRITTI SOCIALI IN CARCERE

Guida pratica per l'accesso alle misure a sostegno del reddito

A cura dei volontari dell'associazione l'altro diritto

Realizzata nell'ambito del progetto

“diritti in azione, rete per l'accesso ai diritti sociali”

(finanziato dalla Direttiva 2011, art. 12, comma 1, lettera d, della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2011. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011)



L'altro diritto

**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**

Centro Consulenza Extragiudiziale

home page: <http://www.altrodiritto.unifi.it>

Questa breve guida risponde all'esigenza di fornire agli operatori e ai detenuti una serie di indicazioni pratiche per l'accesso, da parte di soggetti reclusi in carcere, alle misure previste nel nostro *welfare* a sostegno del reddito delle persone e delle famiglie indigenti. La maggior parte della gente che entra in carcere vive in condizioni economiche disastrose e con redditi al di sotto della soglia di povertà, da ciò l'esigenza di garantire loro l'accesso alle misure a sostegno del reddito. L'accesso ai benefici previsti dal nostro ordinamento a sostegno dei redditi delle persone e delle famiglie indigenti rappresenta uno strumento per alleviare la condizione di estrema povertà in cui si trovano le migliaia di detenuti e detenute reclusi nelle carceri italiane. La scarsa conoscenza dei diritti e delle prassi seguite dagli Enti per l'erogazione dei servizi rende spesso difficoltoso l'accesso ai diritti sociali. Questa breve guida si propone di fornire un strumento di conoscenza dei requisiti previsti dalla legge.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ANNO 2013

Mini Aspi

Sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. E' una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.

Requisiti

- Stato di disoccupazione involontario.
- Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Nel 2013 ad esempio per arrivare ad una settimana di contributi bisogna avere una retribuzione minima settimanale di 198,17€, se si guadagna di meno in una settimana si accumulano gli importi giornalieri fino ad arrivare a 198,17€

Presentazione domanda

La domanda potrà essere presentata attraverso lo Sportello "Diritti in azione, rete per l'accesso ai diritti sociali". Fare domanda allo Sportello per verificare la sussistenza dei requisiti.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che normalmente decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Importo e modalità di pagamento

La misura della prestazione è pari:

- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2013 pari ad €1.180,00). L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
- al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2013 pari ad €1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l'anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli ANF se spettanti.

ASPI

E' una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E' una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.

Requisiti

- Stato di disoccupazione involontario.

L'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Questo requisito non è richiesto ai detenuti i quali sono esonerati (ai sensi dell' art. 19 L. 56/87) dal doversi recare ai centri per l'impiego per l'iscrizione: lo stato di detenzione certifica da solo l'esistenza di quello di disoccupazione. E' la direzione dell'istituto obbligata a comunicare lo stato di detenzione al centro per l'impiego competenze

L'indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

- Almeno due anni di assicurazione

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

- Requisito Contributivo

Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

La domanda

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che normalmente decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;

Importo

Un'indennità mensile la cui durata, collegata all'età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016. La misura della prestazione è pari:

- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2013 pari ad €1.180,00). L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

- al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2013 pari ad €1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l'anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

All'indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un'ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare spettanti. L'indennità può essere riscossa:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

ASSEGNI FAMILIARI

L'art 23 del OP recita:” Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento 2.”

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

a chi spetta

A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che sono iscritti alla gestione separata (legge 335/1995). Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.

per quali familiari può essere richiesto

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

documenti necessari:

- stato di famiglia o autocertificazione stato famiglia su modulo fornito dall'INPS;
- dichiarazione autenticata del coniuge in cui dichiara di non percepire reddito (se li percepisce indicarne la misura) o, in alternativa, certificazione ISEE richiesta ad un CAF.
- il coniuge dovrebbe anche sottoscrivere il modulo di richiesta assegni familiari, in alternativa può aggiungere alla dichiarazione autenticata di cui sopra la seguente dizione "dichiaro di non percepire e di non aver richiesto assegni familiari";

a chi si presenta

La domanda va presentata al datore di lavoro (la direzione del carcere) o direttamente all'INPS competente territorialmente (la competenza si deduce dal luogo in cui si è reclusi).

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

Si tratta di un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

a chi spetta

Ai cittadini italiani e comunitari residenti in Italia. E' necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.

Valore ISE non superiore ai limiti fissati dalla legge e diversi in base al numero dei componenti del nucleo familiare indicati sotto:

Componenti nucleo	Soglia ISE	Coefficiente
4	23.434,80	2.66
5	25.108,71	2.85
6	28.192,24	3.2
7	31.275,76	3.55
8	34.359,29	3.9
9	37.442,81	4.25
10	40.426,34	4.6

LA DOMANDA

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2014 per l'anno 2013. Per quei nuclei che, nel corso dell'anno 2013, sono destinati a perdere il requisito della presenza dei

tre figli minori nella famiglia anagrafica, il tempo utile per la presentazione della domanda è limitato al periodo di permanenza di tutti i requisiti e quindi prima del compimento del 18° anno di età del minore.

La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell'ISE.

L'importo mensile del beneficio è pari ad €139,49 per l'anno 2013.

L'importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall'INPS

PENSIONE INVALIDITÀ

DOVE?

L'invalidità civile viene certificata inizialmente dal medico del carcere il quale, in quanto medico curante, è tenuto a compilare il modulo per l'attestazione dell'invalidità. Successivamente il modulo, insieme al certificato di detenzione, viene trasmesso telematicamente all'ufficio per il riconoscimento dell'invalidità.

Si tenga presente che il certificato deve essere erogato gratuitamente ai detenuti. Il decreto legislativo 230 del 1999, al comma 6 dell'articolo 1, stabilisce infatti che i detenuti sono esonerati dal sistema di compartecipazione alle spese sanitarie.

TEMPI

Il detenuto dovrà essere sottoposto ad una visita medica, effettuata dalla Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, il richiedente può presentare diffida in carta semplice all'Assessorato alla Sanità della Regione. Questo fissa la data di visita presso la Commissione ASL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda.

Se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, la data della visita viene fissata entro 90 giorni.

L'intera procedura deve concludersi entro 9 mesi.

Nel caso in cui anche dopo la diffida non viene fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale al Ministero delle Finanze (già Ministero del Tesoro).

DOMANDA AGGRAVAMENTO

In alternativa al ricorso (o ancora per il 2004, nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo) e non si voglia iniziare un'istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l'"aggravamento", per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione di prima istanza.

Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione della verifica. Se l'aggravamento viene accordato, è stabilito un diverso grado di invalidità e quindi diritto a

diversa forma di prestazione economica, le nuove provvidenze economiche iniziano ad essere pagate a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa.

Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.

ASSEGNO SOCIALE

La pensione sociale costituisce una forma di assistenza che l'Inps eroga agli ultrasessantacinquenni, residenti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione sociale.

Spetta a:

- coloro che hanno compiuto 65 anni
- risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia da almeno 10 anni;
- sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- se stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica all'INPS.